

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000543/2015 - 15-01-2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Falso Prosecco venduto alla spina in Inghilterra

La rete dei consorzi del Prosecco - Consorzio del prosecco Doc, Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Docg e Colli Asolani - ha denunciato che in Inghilterra numerosi locali si stanno dotando di sistemi a pressione per spillare e servire Prosecco. Tale pratica è totalmente illegale, non solo perché il Prosecco è vendibile solo in bottiglia e non tramite altri sistemi, ma anche perché nella quasi totalità dei casi ai clienti viene servito vino bianco comune spacciato per Prosecco.

La Commissione:

1. intende intervenire per far cessare tale pratica, tutelando così i produttori veneti frodati?
2. Può riferire se questo fenomeno è diffuso in altri Stati membri?

IT
E-000543/2015
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione
(18.3.2015)

La legislazione dell'UE¹ stabilisce che il Prosecco spumante sia "commercializzat[o] o esportat[o] in bottiglie di vetro per vino spumante". Gli Stati membri possono decidere che il Prosecco frizzante sia "commercializzat[o] o esportat[o] in bottiglie di vetro per vino spumante". Inoltre, un decreto italiano stabilisce che il Prosecco debba essere commercializzato in bottiglie fino a 9 litri per la tipologia spumante e fino a 5 litri per la tipologia frizzante.

La Commissione ha adottato misure intese a tutelare i prodotti di qualità sul mercato dell'UE. Gli Stati membri devono far cessare l'uso illegale delle DOP². Ciascuno Stato membro è tenuto a designare un organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, gli organismi di contatto ricevono e a loro volta trasmettono le richieste di collaborazione finalizzate all'attuazione di controlli nel settore vitivinicolo, soprattutto in caso di frodi o di inosservanza della normativa³. La vicenda del Prosecco alla spina che ha coinvolto l'Italia e il Regno Unito rientra in questo contesto.

Spetta in primo luogo alle autorità italiane garantire il rispetto della legislazione pertinente da parte dei produttori di Prosecco. Dal canto loro le autorità britanniche sono anch'esse chiamate ad assicurare il rispetto dei requisiti allorché il Prosecco è commercializzato nel Regno Unito⁴.

¹ Articolo 69 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

² Articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

³ Articoli 84 e 85 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

⁴ Cfr. articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013.